

Causa Drassich c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 11 dicembre 2007 (ricorso n. 25575/04)

(constata la violazione del combinato disposto dell'art. 6 CEDU, paragrafi 1 e 3, lett. a) e b), relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto dell'imputato ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a proprio carico, ivi compresa la qualificazione giuridica del fatto reato, e del diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa)

Fatto. Ricorso presentato per violazione del combinato disposto dell'art. 6 CEDU, paragrafi 1 (*diritto ad un equo processo*) e 3, lett. a) 8 (*diritto ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa*) e b) (*diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa*). Il ricorrente allegava l'iniquità del procedimento penale svolto in sede nazionale nei suoi confronti, a causa della riqualificazione dei fatti oggetto di imputazione in sede di procedimento in Cassazione. La riqualificazione aveva condotto all'individuazione di un reato diverso da quello per il quale era stato perseguito in primo e secondo grado, con la conseguente impossibilità di difendersi nei confronti della nuova accusa emersa solo nella sentenza della Corte di Cassazione.

Il ricorrente, infatti, era stato dichiarato colpevole in primo grado di falso e di cinque episodi di corruzione e condannato ad una pena di tre anni di detenzione. In sede di appello la condanna era stata confermata ma, in ragione del riconoscimento di otto episodi di corruzione, il giudice dell'appello aveva aumentato la pena a tre anni e otto mesi di detenzione.

Il ricorrente presentava, quindi, ricorso in Cassazione, indicando tra i motivi il fatto che la corruzione, tenuto conto delle attenuanti che gli erano state riconosciute, doveva ritenersi prescritta dall'agosto 2001. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso e, in merito all'eccezione di prescrizione del delitto di corruzione, affermava l'esigenza di riqualificare i fatti, facendo uso del proprio potere istituzionale di attribuire ai fatti reato la corretta qualificazione giuridica, aggiungendo che l'esclusione della prescrizione conseguente alla riqualificazione non poteva essere considerata una *reformatio in peius* in quanto la misura della pena non ne risultava aggravata. La riqualificazione conduceva ad affermare che i fatti in questione dovessero essere ritenuti corruzione in atti giudiziari ai sensi dell'art. 319 *ter* del codice penale. Tenuto conto della circostanza che la qualificazione giuridica dei fatti avrebbe comportato, nonostante le attenuanti, una pena superiore a cinque anni di detenzione, la Corte di Cassazione concludeva che il termine previsto dall'art. 157 del codice di procedura penale per la prescrizione del reato non era ancora decorso e rigettava l'eccezione del ricorrente.

Diritto. Dopo aver rilevato che la Cassazione italiana, con la sentenza n. 45275 del 2001, aveva considerato la corruzione in atti giudiziari un reato autonomo e non un'aggravante dei delitti di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319 del codice penale, la Corte ha osservato che l'art. 6, par. 3, CEDU esprime l'esigenza che sia prestata particolare attenzione alla notifica dell'accusa all'interessato. Infatti l'atto di accusa gioca un ruolo cruciale nei procedimenti penali e la citata disposizione riconosce all'imputato il diritto ad essere informato non solo della causa dell'accusa, cioè dei fatti materiali posti a suo carico e sui quali si fonda l'accusa stessa, ma anche della loro qualificazione giuridica (precedente *Pelissier e Sassi c. Francia* sentenza del 25 marzo 1999). In materia penale, l'informazione precisa e completa in ordine all'accusa gravante su un soggetto, e quindi anche della qualificazione giuridica dei fatti addebitati, costituisce condizione essenziale di equità del procedimento; principi analoghi valgono in materia civile, in cui il giudice deve rispettare il principio del contraddittorio ed offrire alle parti la possibilità di conoscere e di dibattere ogni questione essenziale per lo svolgimento della procedura, specie se si tratta di questioni relative a motivi sollevati d'ufficio (precedenti *Clinique des acacias ed altri c. Francia*, sentenza del 13 ottobre 2005 e *Prikyan e Angelova c. Bulgaria*, sentenza del 16 febbraio 2006). Poiché vi è un legame tra le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, par. 3, CEDU, il diritto ad essere informato della natura della causa dell'accusa deve essere delineato alla luce del diritto

dell'imputato a preparare la propria difesa. Se il giudice ha la facoltà di riqualificare i fatti, deve comunque assicurarsi che gli accusati abbiano avuto l'opportunità di esercitare il proprio diritto alla difesa in modo concreto ed effettivo. Ciò implica che gli stessi imputati siano informati, in tempo utile, non solo della causa dell'accusa, cioè dei fatti materiali posti a loro carico, ma anche, in modo dettagliato, della qualificazione giuridica data ad essi.

Nella fattispecie, la riqualificazione giuridica dei fatti è stata effettuata dalla Corte di Cassazione; non risulta che il pubblico ministero o un membro della suddetta Corte avesse sottolineato l'opportunità della riqualificazione dei fatti in una fase anteriore del procedimento, né che il ricorrente fosse stato avvertito della possibilità di tale riqualificazione e, ancor meno, che avesse avuto l'occasione di dibattere in contraddittorio la nuova accusa.

La Corte ha poi valutato se, alla luce della normativa nazionale, una successiva riqualificazione dell'accusa fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente. A questo proposito la Corte non ha condiviso l'argomentazione del Governo secondo la quale il fatto delittuoso non avrebbe costituito altro che una semplice aggravante del reato di corruzione e la riqualificazione dei fatti non avrebbe avuto incidenza sulla determinazione della pena del ricorrente. Infatti, la richiamata sentenza della Corte di Cassazione del 2001 riteneva la corruzione in atti giudiziari un reato autonomo; inoltre, se l'elemento materiale dei due reati di corruzione è lo stesso, cioè il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio al fine di conseguire benefici, tuttavia la corruzione in atti giudiziari richiede un elemento intenzionale specifico. Da questo punto di vista è plausibile ritenere che i mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe posto in atto nei confronti della nuova accusa sarebbero stati diversi da quelli scelti per contestare l'accusa principale (precedenti *Pelissier e Sassi c. Francia*, già citata e *Sadak e altri c. Turchia*, sentenza dell'8 aprile 2004). Inoltre la Corte di Cassazione aveva motivato il rigetto dell'eccezione di prescrizione del ricorrente anche tenendo conto del fatto che la pena prevista per la corruzione in atti giudiziari era più elevato di quella stabilita per la corruzione semplice.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che il diritto del ricorrente ad essere informato in modo dettagliato della natura della causa dell'accusa nei suoi confronti, nonché quello di disporre del tempo e dei mezzi necessari a preparare la propria difesa, fossero stati compromessi e, pertanto, ha constatato la violazione del combinato disposto dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, lett. a) e b).

Ai fini dell'art. 41 CEDU, la Corte ha constatato che il ricorrente non aveva presentato tempestiva domanda di equa soddisfazione e, quindi, non ha accordato alcuna somma. Tuttavia, la medesima Corte ha affermato che quando un ricorrente è stato condannato all'esito di procedimento in cui sono state violate disposizioni dell'art. 6 CEDU, in linea di principio il mezzo appropriato di ristoro di tali violazioni è costituito dallo svolgimento di un nuovo processo o dalla riapertura del processo già svolto, a domanda dell'interessato (precedenti *Ocalan c. Turchia*, sentenza del 12 maggio 2005 e *Unsal c. Turchia* del 20 febbraio 2007).